

Sul risarcimento dei danni provocati dall'uso di un prodotto fitosanitario inadatto alla coltivazione biologica

Cass. Sez. III Civ. 28 febbraio 2025, n. 5367 ord. - Scarano, pres.; Gorgoni, est. - Pa.Se. (avv. Miccolis) c. S.T.I. Solfotecnica Italiana Spa (avv. Vascello) ed a. (*Cassa in parte con rinvio App. Bari 10 novembre 2022*)

Agricoltura e foreste - Coltivazione e produzione delle colture intensive biologiche di ortaggi a rotazione stagionale, uva da vino e da tavola - Prodotto fitosanitario inadatto alla coltivazione biologica in ragione della presenza in esso di un componente chimico non consentito per le coltivazioni biologiche - Risarcimento del danno patrimoniale derivante dalla non commerciabilità del prodotto biologico - Prova della titolarità del terreno sul quale venivano coltivati i prodotti biologici, accidentalmente contaminati dalla sostanza chimica - Necessità - Esclusione.

(*Omissis*)

FATTO

L'Azienda agricola Pa.Se., operante nel settore delle produzioni agricole di tipo cerealicolo-orticolo-olivicolo e vinicolo, conveniva dinanzi al Tribunale di Lucera- Sez. dist. di Apricena, la SERBIOS Srl, da cui aveva acquistato il prodotto fitosanitario denominato Sulfar (presentato dalla SERBIOS Srl come "ammesso in Agricoltura Biologica ai sensi del Reg. CEE 2092/91" e "particolarmente indicato nei disciplinari di lotta biologica ed integrata"), allo scopo di utilizzarlo nell'annata agraria 2007-2008 per la coltivazione e produzione delle colture intensive biologiche di ortaggi a rotazione stagionale, uva da vino e da tavola, chiedendo che: a) fosse accertato l'illecito della convenuta consistente nell'avergli fornito un prodotto inadatto alla coltivazione biologica, in ragione della presenza in esso di un componente chimico, il Dimetomorf, non consentito per le coltivazioni biologiche: circostanza emersa non solo in sede di A.T.P. ante causam, ma anche dagli esami eseguiti da una società tedesca interessata all'acquisto di uva biologica oltre che da quelli disposti dall'Organismo di controllo delle coltivazioni biologiche "Suolo e Salute"; b) la convenuta fosse condannata: b1) al risarcimento di tutti i danni patiti e/o patienti, di natura patrimoniale e/o non patrimoniale, fino alla concorrenza di Euro 8.000.000,00 ovvero fino alla diversa maggiore o minore somma da accertarsi in giudizio e/o da liquidarsi anche equitativamente; b2) alla restituzione della somma di Euro 35.941,93, pagata per la fornitura del Sulfar; b3) al pagamento della somma di Euro 2.581,80 per spese anticipate per gli esami di laboratorio e dell'ulteriore somma di Euro 4.792,25 per l'ATP svolta ante causam; b4) al pagamento delle competenze di giudizio.

Costituendosi in giudizio, la SERBIOS Srl chiedeva di chiamare in causa a garanzia la S.T.I. Solfotecnica Srl, cui aveva affidato la preparazione del fungicida, e la AXA ASSICURAZIONI Spa, con la quale aveva stipulato una polizza assicurativa; eccepiva l'incompetenza del Tribunale adito in favore di quello di Rovigo e, nel merito, contestava la dedotta inutilizzabilità del fitofarmaco Sulfar nell'agricoltura e coltivazione biologica nonché le risultanze raggiunte dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.

La S.T.I. Solfotecnica Srl respingeva ogni responsabilità ascrivibile dalla SERBIOS Srl, adducendo di essersi limitata a curare la miscelatura della borlanda che la committente le aveva fornito, addizionandola con lo zolfo.

AXA ASSICURAZIONI Spa eccepiva la carenza di legittimazione attiva di parte attrice e chiedeva il rigetto della domanda di manleva per inoperatività della polizza e comunque instava affinché fossero ritenute infondate le domande rivolte alla convenuta SERBIOS Srl

Il Tribunale, con sentenza n. 2005/2019 rigettava la domanda attorea, basandosi sulle emergenze della C.T.U. espletata in giudizio, escludendo, quindi, che il Dimetomorf fosse una sostanza chimica vietata per le coltivazioni biologiche, accertandone, ex adverso, il frequente impiego in agricoltura, ritenendo che il quantitativo significativamente superiore al limite legale, rinvenuto peraltro sulle sole foglie di vite, fosse da imputare probabilmente proprio all'attore che non aveva provveduto ad una corretta diluizione del prodotto o che non lo aveva uniformemente distribuito.

La Corte d'Appello di Bari, con la sentenza n. 1644/2022, resa pubblica il 10/11/2022 e notificata l'11/11/2022, ha rigettato l'appello, ritenendo: a) carente di prova la titolarità del diritto posto a base della domanda dell'appellante, essendosi il medesimo sottratto all'onere di dimostrare le ragioni giuridiche che collegavano il diritto azionato alla sua persona, non avendo provato, in particolare, "di essere titolare del diritto reale e/o di godimento in forza del quale egli coltivava i terreni interessati dalla denunciata contaminazione e sulla cui superficie aveva calcolato la richiesta risarcitoria" nonché "di identificare catastalmente i singoli terreni, sui quali esercitava le colture contaminate", essendo emerso che esercitava la sua attività in parte su fondi di sua proprietà ed in parte su terreni di un terzo, Pierpaolo Passalacqua, totalmente estraneo all'azienda agricola, e che si era sottratto non solo all'onere di dimostrare le ragioni giuridiche che collegavano il diritto alla sua persona ("non fornendo la prova della titolarità del terreno censito nel Catasto Terreni del Comune di Apricena al foglio 69, mappale 120, esteso ha 4.20, sul quale veniva coltivata la qualità di uva Sugraone, accidentalmente contaminata dal principio chimico attivo denominato Dimetomorf"), ma neppure aveva "mai preso posizione sul punto, nonostante le



rituali contestazioni da parte delle parti convenute"; b) inidonea a dimostrare la titolarità del diritto la scrittura privata prodotta durante l'espletamento della C.T.U. da cui emergeva che Pierpaolo Passalacqua aveva autorizzato il padre Settimio ad agire nel suo interesse, in quanto essa non era autenticata, era priva di data certa, non conteneva riferimenti ai dati censuari dei terreni, non indicava se la gestione era a titolo gratuito o oneroso, né la scadenza; c) contestato ritualmente da parte convenuta il difetto di titolarità del diritto, precisando che detta contestazione può sostanziarsi in una negazione che assume i caratteri tecnico-giuridici di una mera difesa "che, contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167 c.p.c., comma 2. ... Pertanto, la questione che non si risolva in un'eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345 c.p.c., comma 2, prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio"" e che Pa.Se. non aveva "mai preso posizione sul punto".

Settimio Passalacqua, formulando quattro motivi, ricorre per la cassazione di detta sentenza.

S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA Spa e SERBIOS Srl resistono con separati controricorsi.

AXA ASSICURAZIONI Spa non ha svolto attività difensiva in questa sede.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis 1 cod. proc. civ.

Parte ricorrente e SERBIOS Srl depositano memoria.

DIRITTO

1) Con il primo motivo si denuncia "Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt.112, 276,324,329,333,334,342,343,345,346 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n.4 c.p.c."

La tesi della ricorrente è che la Corte d'Appello abbia violato il principio devolutivo, poiché "la parte totalmente vittoriosa nel merito, ma soccombente su questione pregiudiziale di rito e/o preliminare di merito, per devolvere alla cognizione del giudice superiore la questione rispetto alla quale ha maturato la posizione di soccombenza (teorica), deve spiegare appello incidentale, non essendo sufficiente la riproposizione dell'eccezione ex art.346 c.p.c., né è ammissibile il rilievo officioso ex art. 345 c.p.c., 2 co per il giudicato interno formatosi ex art. 329 c.p.c."; a tal fine sostiene che: i) l'eccezione di difetto di legittimazione attiva era stata oggetto di discussione in contraddittorio nel giudizio di primo grado ed era stata rigettata (implicitamente) dal Tribunale e che, sebbene si trattasse di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, essa incontrava il limite del giudicato interno che nel caso di specie si era formato per effetto della mancata proposizione dell'impugnazione incidentale secondo i dettami dell'art. 342 cod. proc. civ. e nelle forme di cui all'art. 343 cod. proc. civ.; ii) AXA ASSICURAZIONI Spa, costituendosi in giudizio, aveva rilevato che parte attrice affermava di esercitare l'attività di azienda agricola su terreni parte in proprietà del titolare dell'azienda agricola medesima, parte del figlio Pierpaolo, e che quindi le coltivazioni interessate alla vicenda non appartenevano all'azienda agricola attrice - che non era proprietaria del relativo suolo - ed aveva reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione attiva nel corso del giudizio di primo grado (cfr. comparsa di costituzione, memoria ex art. 183, 6 comma, n.1 cod. proc. civ., foglio di p.c., comparsa conclusionale e replica conclusionale); iii) con la memoria ex art 183,6 comma, n. 1 cod. proc. civ., parte attrice aveva replicato a detta eccezione; iv) tra i quesiti posti dal Tribunale al CTU vi era anche quello finalizzato ad "accertare che l'azienda Agricola Passalacqua Settimio non è titolare dei terreni del sig. Pier Paolo Passalacqua, riconducibili pertanto ad entità giuridica diversa"; v) diversamente da quanto sostenuto dalla Corte d'Appello, il Tribunale aveva ritenuto infondata implicitamente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, avendo rigettato la domanda risarcitoria di Pa.Se., perché "il quantitativo di dimetomorf presente nel Sulfar acquistato dall'azienda Passalacqua, sostanza non espressamente vietata dall'ordinamento, anzi frequentemente in agricoltura, anche biologica, non era esorbitante rispetto a quelle che sono le tecniche di coltivazione e il suo impiego nelle stesse; che quindi, il quantitativo significativamente superiore al limite legale, rinvenuto peraltro sulle sole foglie di vite, dev'essere probabilmente dovuto ad una non corretta diluizione del prodotto o ad una non corretta uniformità di distribuzione sull'intera pianta, attività imputabile esclusivamente all'azienda attrice".

Sulla scorta di tali argomenti il ricorrente sostiene che l'eccezione di difetto di legittimazione attiva avrebbe dovuto formare oggetto di impugnazione incidentale, in forza del principio di diritto enunciato dalle sezioni Unite con la pronuncia n. 7925/2019, secondo il quale "la decisione della causa di merito non comporta la formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale "quaestio iuris", pur avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle parti, posto che una questione può ritenersi decisa dal giudice di merito soltanto ove abbia formato oggetto di discussione in contraddittorio". Insiste nel dire che le parti totalmente vittoriose nel merito, ma soccombenti teoricamente sulla questione pregiudiziale di diritto, per ovviare al rigetto espresso o implicito dell'eccezione avrebbero dovuto proporre appello incidentale e non limitarsi - "a proporre nuovamente (per l'appunto, riproporre) l'istanza non esaminata, cioè non accolta in quanto ritualmente assorbita, (Cass. n.9844/2022, n. 26850/2022), pena l'inammissibilità del gravame ed il conseguente passaggio in giudicato della stessa questione ex art. 329, comma 2, c.p.c. con preclusione anche dell'esercizio del potere officioso, ex art.345 c.p.c."

Ulteriore argomento a supporto della sua tesi è il fatto che neanche tutte le parti appellate avevano riproposto in modo specifico e tempestivo l'eccezione ex art 346 cod. proc. civ.: solo AXA ASSICURAZIONI Spa aveva spiegato un

inammissibile appello incidentale, in quanto non rispettoso dei dettami di cui all'art. 342 cod. proc. civ., difettando l'individuazione delle norme di legge sulle quali si fondava l'eccezione e, comunque inammissibile e/o irrilevante essendo, terza chiamata in causa in garanzia dalla convenuta SERBIOS (artt. 103,106 cod. proc. civ.) che a sua volta non aveva proposto appello incidentale. L'azione principale e quella di garanzia sono fondate su due titoli diversi e le relative cause sono scindibili, con la conseguenza che se il convenuto soccombente non propone l'impugnazione della pronuncia sulla causa principale, su quest'ultima si forma un giudicato, che si estende nei confronti del terzo chiamato (cfr. litisconsorzio facoltativo improprio tra parti confluite in un unico processo), avendo il terzo, chiamato in garanzia dal convenuto, poteri processuali riconducibili a quelli dell'interventore adesivo dipendente, cui è preclusa la facoltà di formulare eccezioni non sollevate dal convenuto siccome quella di impugnare la sentenza che dichiara quest'ultimo soccombente nei confronti dell'attore.

Il motivo è inammissibile.

La ratio decidendi dell'impugnata sentenza, illustrata soprattutto alle pp. 8-10, non è stata né colta né confutata efficacemente da parte ricorrente.

La corte territoriale ha infatti ritenuto che spettava a Pa.Se. allegare di avere la legittimazione ad agire ed anche la titolarità sostanziale del diritto azionato e che il medesimo invece si era sottratto all'adempimento di detto onere, anche a seguito della rituale contestazione della parte convenuta.

Parte ricorrente, invece, ha costruito l'intera trama delle sue argomentazioni difensive attorno all'assunto erroneo che la Corte d'Appello si sia pronunciata sul suo difetto di legittimazione attiva.

È opportuno ricordare che la distinzione tra titolarità del diritto e legittimazione attiva è scolpita da Cass., Sez. un., 16/02/2016, n. 2851, a mente della quale "La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi (...), la carenza di legittimazione ad agire può essere eccepita in ogni grado e stato del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice (...) in quanto una causa non può chiudersi con una pronuncia che riconosce un diritto a chi, alla stregua della sua stessa domanda, non aveva titolo per farlo valere in giudizio (...). In molti casi si parla di legittimazione ad agire, ma impropriamente, in quanto il problema è diverso, attiene al merito della causa e riguarda non la prospettazione ma la fondatezza della domanda: si tratta di stabilire se colui che vanta un diritto in giudizio sia effettivamente il titolare. Fissando alcune prime conclusioni, può pertanto dirsi che la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte. Il convenuto che intenda contestare la titolarità del diritto può limitarsi a negarla, attraverso una mera difesa. eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c." e "può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine e può essere sollevata d'ufficio dal giudice. Essa può anche essere oggetto di motivo di appello, perché l'art. 345, secondo comma, c.p.c. prevede il divieto di "nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d'ufficio". Solo ove il convenuto avesse riconosciuto il fatto posto dall'attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui avesse articolato "una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo" gli sarebbe stato precluso anche in appello di "proporre una nuova esposizione dei fatti questa volta compatibile con la negazione del diritto".

Ebbene, nel caso qui esaminato, a Settimio Passalacqua si contesta di non aver provato di avere la titolarità sostanziale del diritto fatto valore - e non il difetto di legittimatio ad causam -; la questione riguardava un elemento costitutivo indefettibile della domanda, il cui accertamento attiene al merito della controversia e non una questione pregiudiziale di rito.

Detto ragionamento della Corte d'Appello non è stato affatto colto dal ricorrente che ha svolto difese inconducenti che non l'hanno scalfito, con conseguente inammissibilità del motivo per violazione dell'art. 366,1 comma, n. 4 cod. proc. civ.

2) Con il secondo motivo parte ricorrente prospetta "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1173,1175,1176,1218,1223,2135,2697,2727,2729 cc, nonché delle norme relative ai diritti reali e/o di godimento (artt.832 ss c.c., 978 e ss. c.c., 1571 e ss, 1615 e ss.c.c.), in relazione all'art. 360 comma 1, n.3 c.p.c.", per avere la Corte d'Appello di Bari errato nel ritenere che per dimostrare la titolarità del diritto risarcitorio azionato era necessaria "la prova della titolarità del terreno sul quale venivano coltivati i prodotti biologici, accidentalmente contaminati dalla sostanza chimica attiva Dimetomorf, di cui l'attore denuncia la mancata commerciabilità"; essendo emerso e/o risultato incontestato che coltivava, in quanto titolare di un'azienda agricola, i terreni interessati dalla denunciata contaminazione, il ricorrente sostiene che non era tenuto a fornire la prova del diritto, reale o personale, in forza del quale aveva coltivato detti terreni né era tenuto a identificare quelli sui quali aveva calcolato la richiesta risarcitoria; di conseguenza, la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto superflua la delibazione, nel merito, dei motivi di gravame.

In particolare, sostiene che, avendo coltivato i terreni danneggiati dal Dimetomorf, esercitava sugli stessi un potere di fatto che lo legittimava ad agire per chiedere il risarcimento del danno, indipendentemente dal diritto reale e/o di godimento che poteva avere all'esercizio di quel potere materiale; contrariamente a quanto ritenuto dal giudice a quo il diritto al risarcimento del danno spetta anche a chi aveva coltivato i terreni ed abbia subito, per effetto dell'evento dannoso denunciato, una diminuzione patrimoniale, atteso che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, colui che si trovi ad

esercitare un potere materiale sulla cosa può risentire un danno dal danneggiamento della stessa e quindi agire in giudizio per richiedere il risarcimento del danno.

La Corte d'Appello, inoltre, non avrebbe tenuto conto dei fatti precisi, gravi e concordanti (ex artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.) acquisiti al giudizio dai quali desumere la titolarità del diritto risarcitorio, considerato che era risultato incontestato che parte ricorrente coltivava i terreni ove le colture erano risultate contaminate dal Dimetomorf, che era titolare dell'omonima azienda agricola e che in forza di detta qualità aveva coltivato i terreni. Anche la scrittura privata del 2007 avrebbe dovuto essere considerata quanto meno un principio di prova scritta del fatto che coltivava anche i terreni del figlio Pa.Pi. e che le evidenziate relative carenze formali erano appunto riconducibili e/o giustificabili proprio per l'incontestato rapporto di parentela sussistente con il titolare del diritto reale sui terreni coltivati.

Il giudice a quo sarebbe incorso in errore anche per avere preteso l'identificazione catastale dei terreni, ai fini della prova della titolarità del diritto azionato, posto che la prova della consistenza dei terreni è una questione che riguarda il quantum della pretesa risarcitoria, considerato che il diritto al risarcimento del danno era stato calcolato sulla superficie dei terreni relativi alle colture danneggiate e contaminate dal Dimetomorf. Né la corte territoriale avrebbe considerato che: a) l'Ente di controllo "Suolo e Salute" aveva soppresso, in via prudenziale, le indicazioni di metodo biologico, con riguardo all'uva da tavola "Sugraone", "coltivata dall'azienda agricola Pa.Se. sul terreno censito nel Catasto Terreni del Comune di Apricena al fg 69, mappale 120 estesa ha 4,20""; b) la relazione d'ufficio in sede di ATP conteneva la descrizione dell'azienda agricola Passalacqua Settimio con analitica descrizione ed identificazione anche catastale dei terreni facenti parte dell'azienda e coltivati ad uva da tavola e da vino.

In ogni caso, l'identificazione catastale dei terreni non era stata oggetto di contestazione da parte convenuta, poiché, come detto, l'eccezione di carenza di legittimazione era stata sollevata sul presupposto della mancata "prova della titolarità del terreno sul quale venivano coltivati i prodotti biologici" (pag. 8 sentenza impugnata), non per carenza di indicazione catastale dei terreni.

Il motivo è fondato p.q.r.

Nel caso di specie emerge chiaramente dall'impugnata sentenza che l'impresa agricola aveva chiesto il risarcimento del "danno patrimoniale derivante dalla non commerciabilità del prodotto biologico riferito all'annata agraria 2008 e dalla perdita di contratti già conclusi, nonché un pregiudizio non patrimoniale, derivante dal danno all'immagine dell'azienda nell'ambito dei mercati nazionali ed internazionali del commercio di prodotti biologici, quantificati rispettivamente in Euro 7.877.500,00 per la vendita del prodotto biologico (con una perdita netta di Euro 7.477.500, considerato che il ricavato della vendita in regime convenzionale era stato di Euro 400.000,00) ed in Euro 500.000,00 per quello non patrimoniale" (p. 3).

Il credito risarcitorio nel caso di specie, in considerazione dei fatti per come prospettati e della consistenza delle richieste risarcitorie, non era legato ai fondi coltivati, se non indirettamente; la richiesta risarcitoria non riguardava i beni, non era mai stato dedotto, infatti, che essi avessero subito un danno per effetto della contaminazione, né parte ricorrente se ne era mai lamentata. Di conseguenza, non era tenuta a dimostrare né di essere proprietaria dei terreni coltivati né di essere stata incaricata di coltivarli dal relativo proprietario. A legittimarla era il fatto che avesse nella qualità indicata coltivato i terreni, destinandoli a una coltura biologica, e che in tale qualità avesse acquistato il Solfur, andando incontro alle conseguenze che ne erano derivate. Non faceva parte del thema decidendum e quindi del thema probandum la sua legittimazione a coltivare i terreni. La pretesa, dunque, che dimostrasse di avere un diritto di proprietà sui terreni contaminati o che il proprietario degli stessi le avesse conferito il potere di farlo (a ciò sarebbe servito l'atto documentato dalla scrittura privata del 2007) deve considerarsi errata.

Alla base del ragionamento argomentativo di parte ricorrente vi è infatti la tesi secondo cui la sua legittimazione ad agire per chiedere il risarcimento del danno non era legata al titolo in forza del quale coltivava i terreni, ma allo svolgimento dell'attività di coltivazione: quando cioè evoca il potere di fatto sui beni ha ragione, sia pure esclusivamente nella misura in cui si suole che la Corte d'Appello abbia preteso la prova di essere titolare del diritto di proprietà e/o del diritto personale di godimento dei terreni, non nella parte in cui anche, evocando la giurisprudenza di questa Corte, pretende di applicare alla vicenda per cui è causa la giurisprudenza che estende al possessore la legittimazione risarcitoria per i danni subiti dai beni danneggiati da un fatto illecito.

Muovendo da detto assunto - cioè che a rilevare ai fini della titolarità sostanziale del diritto controverso non fosse la titolarità del diritto sui beni - parte ricorrente coglie in parte nel segno anche quando si duole che la Corte d'Appello abbia preteso da parte sua la prova dell'indicazione catastale dei terreni contaminati, non tanto o almeno non solo perché detta indicazione rilevava esclusivamente ai fini della quantificazione del danno, ma perché i danni lamentati non riguardavano la contaminazione dei terreni, ma gli effetti sui prodotti agricoli riferiti all'annata agraria 2008, cioè la loro incommerciabilità, la perdita in conseguenza di ciò di contratti già conclusi oltre che il danno all'immagine aziendale.

3) Con il terzo motivo parte ricorrente si duole della "Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 comma 1, n.4 c.p.c., in merito alla accertata e ritenuta carenza di titolarità del diritto azionato in capo all'appellante azienda agricola Passalacqua Settimio". L'impugnata sentenza sarebbe nulla per erronea ricognizione del contenuto delle prove e degli elementi acquisiti al giudizio, essendo evidente che dai documenti probatori acquisiti erano stati identificati catastalmente i terreni coltivati, contaminati a seguito dell'utilizzo del Sulfar.

4) Con il quarto motivo il ricorrente lamenta "Nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione degli artt. 132 n.4 c.p.c., artt. 24 e 111 sesto comma Cost. ital., art. 118 disp. att. al c.p.c., in relazione all'art.360 primo comma n.4 c.p.c.", per avere la Corte d'Appello di Bari accolto l'eccezione di difetto di titolarità del rapporto dal lato attivo con una motivazione "contradittoria e/o illogica e/o apparente contenente argomentazioni che si elidono a vicenda e/o illogiche e/o inidonee a far comprendere e conoscere il ragionamento seguito per la formazione del proprio convincimento al riguardo".

Pur avendo riconosciuto che l'azienda agricola Passalacqua Settimio ""esercitava la propria attività" (rectius coltivava) "in parte su fondi di sua proprietà ed in parte su terreni di Passalacqua Pierpaolo, soggetto terzo .."" e che era risultato accertato che la contaminazione aveva interessato l'uva da tavola Sugraone, coltivata dall'azienda Pa.Se., la corte di merito avrebbe escluso integralmente la titolarità del diritto risarcitorio senza l'illustrazione delle ragioni logico-giuridiche in forza delle quali è stata pretesa la prova del diritto reale e/o di godimento sui terreni ai fini della prova della sussistenza della titolarità attiva, nonché le ragioni logico-giuridiche in forza delle quali ha ritenuto non sufficiente la prova della coltivazione dei terreni da parte dell'appellante e del pregiudizio economico subito dal medesimo.

5) Dato l'accoglimento p.q.r. del secondo motivo di ricorso, i motivi terzo e quarto sono assorbiti.

6) All'accoglimento p.q.r. del secondo motivo, assorbiti il terzo e il quarto, inammissibile il primo, consegue la cassazione in relazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti il terzo e il quarto motivo e inammissibile il primo motivo. Cassa in relazione l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione.

(Omissis)